

CAMB/2015/14 del 30 aprile 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
AD A.R.E.A. S.P.A., C.M.V. SERVIZI S.R.L. E SOELIA S.P.A. -
DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012**

IL SINDACO
F.to Stefano Reggianini

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2015/14

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2015** il giorno 30 del mese di aprile alle ore 12.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera di prot. n. PG/2015/2878 del 29/04/2015.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	P
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia presiede la seduta il Sindaco Stefano Reggianini in quanto componente più giovane di età.

Il Sindaco Reggianini dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AD A.R.E.A. S.P.A., C.M.V. SERVIZI S.R.L. E SOELIA S.P.A. - DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012

Visti:

- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21, ai sensi del quale:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata

sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013;

- il d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in l. 27 febbraio 2014, n. 15 recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", art. 13, ai sensi del quale:

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 [...] al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale [...], ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014;

- la l. 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", art. 1, comma 609 ai sensi del quale, all'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di una Autorità indipendente"

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", art. 172, comma 1, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera i) d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito

con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, ai sensi del quale, in riferimento al servizio idrico integrato, *Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente;*

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

Premesso che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresses forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

Richiamato in particolare l’art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d’ambito dell’Agenzia provvede all’assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che:

- A.R.E.A. S.p.A. eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci di Berra, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Ro Ferrarese, Tresigallo e Voghiera (FE) sulla base di un affidamento diretto e della relativa convenzione stipulata in data 3 maggio 2005 con l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017;
- A.R.E.A. S.p.A. eroga inoltre il medesimo servizio nel territorio del Comune non socio di Comacchio;
- dal 1° gennaio 2014, in applicazione della l.r. Emilia Romagna 7 novembre 2013 n. 18, i Comuni di Massa Fiscaglia, Migliarino e Migliaro, mediante fusione, hanno dato origine al nuovo e unico Comune di Fiscaglia;

- C.M.V. Servizi S.r.l. eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda (FE) sulla base di un affidamento diretto e della relativa convenzione stipulata in data 9 luglio 2005 con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017;
- Soelia S.p.A. è società partecipata al 100% dal Comune di Argenta (FE), in favore del quale svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani sulla base di un affidamento diretto e della relativa convenzione stipulata in data 3 maggio 2005 con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017;

Richiamato l'obbligo dell'Agenzia di adeguare gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento prescelta e di pubblicare (in tal senso) apposita relazione sul proprio sito internet, dando conto della sussistenza dei medesimi requisiti al fine di assicurare, in specie, il rispetto della disciplina europea e la parità tra gli operatori e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012;

Richiamata integralmente la deliberazione n. 36 del 30 dicembre 2013 di questo Consiglio d'ambito in merito allo svolgimento dell'attività istruttoria rivolta alla verifica della conformità all'ordinamento europeo, ai sensi del citato art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, degli affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentiti (per quanto rileva in questa sede) alle società di gestione A.R.E.A. S.p.A., C.M.V. Servizi S.r.l. e Soelia S.p.A. più sopra indicati;

Richiamate inoltre integralmente le deliberazioni nn. 11, 12 e 13 del 26 marzo 2014 mediante le quali questo Consiglio d'ambito, dando seguito all'adempimento previsto dal citato art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012:

- ritenuto che il termine finale del 31 dicembre 2013, inizialmente previsto dal d.l. n. 179/2012 per l'adeguamento alla normativa europea degli affidamenti in essere non conformi, dovesse intendersi prorogato al 31 dicembre 2014 sulla base dell'art. 13 del d.l. n. 150/2013;
- ritenuta in diritto la tassatività dei requisiti del modello organizzativo dell'*in house providing* previsti dall'ordinamento europeo;
- considerati i primi rilievi istruttori dell'Agenzia in merito agli affidamenti diretti assentiti alle società di gestione A.R.E.A. S.p.A., C.M.V. Servizi S.r.l. e Soelia S.p.A.;
- acquisiti e valutati osservazioni e documenti presentati all'Agenzia dalle medesime società di gestione nell'ambito dell'attività istruttoria rivolta alla verifica della conformità all'ordinamento europeo degli affidamenti di cui all'oggetto;
- ha rappresentato infine l'esito dell'istruttoria di cui alla precedente deliberazione n. 36/2013 condotta in relazione alle medesime società di gestione del servizio rifiuti urbani e in particolare:
 - con deliberazione n. 11/2014 ha preso atto delle modifiche statutarie di *governance* di Soelia S.p.A., intervenute nel corso del 2012, in quanto tali coerenti al controllo analogo dell'Ente locale socio nei confronti del soggetto direttamente partecipato, ritenendo tuttavia l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a Soelia S.p.A. non conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento *in house*, in ragione di un oggetto sociale eccessivamente ampio, della conseguente mancata prevalenza dell'attività di servizio pubblico oggetto di

affidamento nei confronti dell'Ente locale socio e dell'indebolimento del controllo analogo che ne deriva;

- con deliberazione n. 12/2014 ha ritenuto l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a C.M.V. Servizi S.r.l. non conforme ai requisiti del controllo analogo degli Enti locali soci e della prevalenza dell'attività di servizio pubblico svolta in favore dei medesimi Enti locali, con specifico riferimento ai profili statuari, evidenziando inoltre la necessità che si perfezionasse la cessione della quota societaria da parte del Comune di Pieve di Cento e l'affidamento di un servizio pubblico (seppur diverso dal servizio di gestione dei rifiuti urbani) da parte del Comune di Castello d'Argile alla società partecipata;
- con deliberazione n. 13/2014 ha ritenuto l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito ad A.R.E.A. S.p.A. non conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci, con specifico riferimento ai profili statuari, evidenziando inoltre l'ulteriore profilo di non conformità derivante dal fatto che la società svolge il servizio (anche) nel territorio del Comune non socio di Comacchio;
- e ha pertanto evidenziato nei confronti delle medesime società la necessità di conformare le gestioni in essere del servizio rifiuti urbani alla normativa europea secondo gli indirizzi contenuti nelle medesime deliberazioni nn. 11, 12 e 13 del 26 marzo 2014 entro il termine del 31 dicembre 2014, pena la cessazione degli affidamenti alla medesima data, invitando in tal senso le società di gestione e i Comuni soci ad identificare puntuali misure in coerenza con gli indirizzi dati, per l'adeguamento ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento *in house* prescelta;

Ritenuto che il termine per l'adeguamento alla normativa europea degli affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentiti ad A.R.E.A. S.p.A., C.M.V. Servizi S.r.l. e Soelia S.p.A. in conformità a quanto evidenziato nel procedimento di verifica condotto da questo Consiglio d'ambito ai sensi della suindicata deliberazione n. 36/2013 e delle successive nn.11, 12 e 13 del marzo 2014 debba intendersi prorogato al 30 settembre 2015 sulla base dell'art. 3-bis, comma 6-bis, del d.l. n. 138/2011, in combinato disposto con l'art. 172, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 in quanto disposizione di legge compatibile con il settore dei rifiuti urbani nella parte in cui proroga a quella data la cessazione degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente (e nella fattispecie non conformabili, ai quali in via interpretativa si ritiene di dover aggiungere gli affidamenti rispetto ai quali sia ancora possibile rimuovere gli elementi di contrarietà alla disciplina europea);

Considerato quanto segue in termini di riscontro da parte delle società A.R.E.A. S.p.A., C.M.V. Servizi S.r.l. e Soelia S.p.A. alle suindicate deliberazioni assunte da questo Consiglio d'ambito in merito all'adeguamento degli affidamenti in essere ai requisiti previsti dalla normativa europea:

- con nota prot. n. 5590 del 03/06/2014 (acquisita in pari data al prot. n. AT/2014/2485 dell'Agenzia), la società A.R.E.A. S.p.A. ha richiesto chiarimenti con riguardo essenzialmente al requisito del c.d. controllo analogo; chiarimenti che sono stati forniti in occasione di apposito incontro che si è svolto presso gli uffici dell'Agenzia in data 26/06/2015, come da verbale conservato agli atti;
- in data 22 dicembre 2014 l'Assemblea straordinaria dei soci di A.R.E.A. S.p.A. ha approvato modificazioni statuarie specificamente rivolte ad assicurare il controllo

analogo dei Comuni soci sulla società di gestione partecipata, secondo il testo anticipato all'Agenzia con comunicazione del 19/11/2014 (acquisita in pari data al prot. n. AT/2014/7376);

- con nota del 28 aprile 2015 (acquisita agli atti dell'Agenzia con PG/2015/2889 del 30/04/2015) la società A.R.E.A. S.p.A. ha provveduto inoltre a trasmettere i Piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, deliberati dai Comuni soci ai sensi dell'art. 1, comma 612, della l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con particolare riferimento al progetto di unificazione delle attività collegate al servizio gestione rifiuti urbani con la società C.M.V. Servizi S.r.l.;

*

- in data 07/07/2014 si è svolto presso gli uffici dell'Agenzia un incontro con la società C.M.V. Servizi S.r.l. in merito alle misure necessarie a garantire la conformità dell'affidamento alla normativa comunitaria, come da verbale conservato agli atti, anche sulla base di quanto anticipato dalla società con nota Prot. n. CDAGP20140339/U del 19/06/2014 (acquisita al prot. dell'Agenzia n. AT/2014/2769 del 20/06/2014);
- in data 18 marzo 2015 l'Assemblea dei soci di C.M.V. Servizi S.r.l. ha deliberato le proposte di modifica statutaria specificamente rivolte ad assicurare il controllo analogo dei Comuni soci sulla società di gestione partecipata, secondo i contenuti già illustrati in occasione di apposito incontro, che si è svolto presso gli uffici dell'Agenzia in data 19/02/2015, e trasmessi all'Agenzia con nota acquisita agli atti con PG/2015/2910 del 30/04/2015;
- con medesima nota acquisita agli atti dell'Agenzia con PG/2015/2910 del 30/04/2015, la società C.M.V. Servizi ha provveduto inoltre a trasmettere i Piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, deliberati dai Comuni soci ai sensi dell'art. 1, comma 612, della l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con particolare riferimento al progetto di unificazione delle attività collegate al servizio gestione rifiuti urbani con la società A.R.E.A. S.p.A.;

*

- con note prot. n. 833 del 05/06/2014 (acquisita al prot. dell'Agenzia n. AT/2014/2576 del 09/06/2014) e prot. n. 2913 del 23 dicembre 2014 (acquisita al prot. dell'Agenzia n. AT/2014/8044 del 24/12/2014) la società Soelia S.p.A. e il Comune socio di Argenta, nella persona del Sindaco, hanno fornito riscontro alla deliberazione n. 11/2014 di questo Consiglio d'ambito ritenendo in particolare, così come peraltro anticipato in occasione dell'incontro che si è svolto presso gli uffici dell'Agenzia in data 07/07/2014 (come da verbale conservato agli atti), che la medesima deliberazione n. 11/2014 si fonda su posizioni giurisprudenziali che sarebbero in parte superate dalle recenti Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e che l'Agenzia dovrebbe concludere *per la conformità dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani in essere alla normativa europea*; ciò non di meno, società e Comune stanno *comunque collaborando concretamente al percorso avviato in questi mesi con le società Area S.p.A. e C.M.V. Servizi S.r.l., per giungere alla realizzazione di un unico soggetto giuridico cui possa essere affidato il servizio in oggetto e sono quindi coerentemente impegnati in questi*

giorni per la definizione di un piano industriale che [...] consenta di pervenire alla definizione del modello societario più efficace in tempi ristretti;

Considerato inoltre e in particolare quanto segue in merito alle note e ai documenti suindicati, trasmessi all'Agenzia dalle società di gestione:

- lo statuto di A.R.E.A. S.p.A., così come modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci in data 22 dicembre 2014, sottopone in particolare all'approvazione dell'Assemblea, con il *voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale Sociale*:
 - *il bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;*
 - *report di gestione semestrale, quale strumento di verifica nell'ambito dei poteri di controllo analogo, e bilancio consuntivo;*
 - *la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, dell'Amministratore Unico e dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale (così, l'art. 14 dello statuto);*
- all'Assemblea ordinaria dei Soci *viene demandato il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali, avvalendosi di un segretario scelto tra il personale della Società partecipata (cfr. art. 27 dello statuto);*
- ai singoli Soci spettano *poteri ispettivi verso la Società partecipata e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione del pubblico servizio (cfr. art. 27, cit.);*
- mediante i Piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge di stabilità 2015, i Comuni soci hanno dichiarato la volontà di mantenere la partecipazione nella società A.R.E.A. S.p.A., prefigurando un processo di unificazione della medesima società con C.M.V. Servizi S.r.l., e di mettere in liquidazione la società consortile TERRACQUA AMBIENTE” a responsabilità limitata (in quanto superata nei fatti e nelle condizioni);
- secondo quanto previsto dai suindicati Piani operativi, il processo di unificazione si dovrà articolare in un'operazione di scissione e successiva fusione del ramo “raccolta” delle due società, per la creazione di un nuovo soggetto gestore (“NEWCO RACCOLTA SpA”), e si dovrà concludere entro l'anno 2015 per la parte collegata alla scissione e nell'anno 2016 per la parte collegata alla fusione;
- detto processo di riorganizzazione societaria contempla peraltro una fase di aumento di capitale dedicato e riservato al Comune di Comacchio;

*

- lo statuto di C.M.V. Servizi S.r.l., secondo la proposta di modifica approvata dall'Assemblea dei soci nella seduta del 18 marzo 2014, prevede che i Comuni soci esercitano il controllo analogo sulla società in forma congiunta secondo le modalità indicate in particolare nel nuovo art. 7-bis ai sensi del quale *i soci adottano con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale e con voto capitaro le decisioni in materia di:*

- a) bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;
 - b) report di gestione semestrale degli affidamenti in house all'Assemblea e bilancio consuntivo;
 - c) nomina degli amministratori della società e del Presidente del Collegio Sindacale.
2. Per voto capitario, ai fini di quanto previsto dal comma 1, si intende il voto espresso da ciascun socio senza che questo sia correlato alle quote di capitale sociale possedute;

- mediante i Piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge di stabilità 2015, i Comuni soci hanno dichiarato la volontà di mantenere la partecipazione nella società C.M.V. Servizi S.r.l. (con l'eccezione del Comune di Pieve di Cento, orientato ad esercitare il diritto di recesso), prefigurando un processo di unificazione della medesima società con A.R.E.A. S.p.A., e di mettere in liquidazione la società consortile TERRACQUA AMBIENTE" a responsabilità limitata;
- secondo quanto previsto dai suindicati Piani operativi, in corrispondenza a quanto previsto negli analoghi Piani approvati dai Comuni soci di A.R.E.A. S.p.A., il processo di unificazione si dovrà articolare in un'operazione di scissione e successiva fusione del ramo "raccolta" delle due società, per la creazione di un nuovo soggetto gestore ("NEWCO RACCOLTA SpA"), e si dovrà concludere entro l'anno 2015 per la parte collegata alla scissione e nell'anno 2016 per la parte collegata alla fusione;

Ritenuto per quanto sopra e alla luce dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di *in house providing* già descritti nelle precedenti deliberazioni di questo Consiglio d'ambito più sopra integralmente richiamate:

- che le nuove disposizioni statutarie di A.R.E.A. S.p.A. (alle quali si rinvia) introducono una serie di strumenti (sintetizzati più sopra) in quanto tali coerenti al controllo analogo degli Enti locali soci nei confronti del soggetto direttamente partecipato, assicurando in specie in positivo un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più importanti del medesimo soggetto partecipato;
- che similmente le proposte di modifica statutaria approvate dall'Assemblea dei soci di C.M.V. Servizi S.r.l. introducono strumenti di controllo analogo degli Enti locali soci nei confronti del soggetto direttamente partecipato, assicurando in specie in positivo un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più importanti del medesimo soggetto partecipato;

Ritenuto inoltre che il processo di unificazione societaria tra A.R.E.A. S.p.A. e C.M.V. Servizi S.r.l., più sopra descritto nei suoi caratteri fondamentali e previsto nei Piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvati dai Comuni soci, insieme all'aumento di capitale riservato al Comune di Comacchio, rappresenti una misura coerente alla necessità di conformare alla normativa europea gli affidamenti assentiti alle medesime società di gestione, in particolare secondo quanto evidenziato:

- nella deliberazione n. 12/2014 di questo Consiglio d'ambito, nei confronti di C.M.V. Servizi S.r.l., sotto il profilo della prevalenza dell'attività di servizio pubblico oggetto di affidamento svolta con gli Enti locali soci che esercitano il controllo analogo;
- nella deliberazione n. 13/2014 di questo Consiglio d'ambito, nei confronti di A.R.E.A. S.p.A., in ragione dello svolgimento del servizio (anche) nel territorio del Comune non socio di Comacchio;

Ritenuto infine, per quanto riguarda l'affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito a Soelia S.p.A., di richiamare integralmente i contenuti della deliberazione n. 11/2014 di questo Consiglio d'ambito, sottolineando che il controllo analogo esercitato sulla società di servizio pubblico, seppur in ipotesi configurato secondo le fattispecie previste dalle recenti Direttive europee in materia di appalti pubblici, non è sufficiente a configurare il rapporto *in house* poiché non priva la società (controllata) della libertà di svolgere la propria attività economica attraverso società controllate o collegate, e di prendere atto peraltro di quanto dichiarato dai rappresentanti della società Soelia e del Comune socio di Argenta nella suindicata nota prot. 2913 del 23 dicembre 2014 in merito alla concreta partecipazione dei medesimi al percorso avviato con le società A.R.E.A. S.p.A. e C.M.V. Servizi S.r.l. per la realizzazione di un unico soggetto giuridico dedicato all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale misura coerente alla necessità di conformare alla normativa europea l'affidamento assentito alla società Soelia sotto il profilo evidenziato nella suindicata deliberazione consiliare n. 11/2014;

Ritenuto pertanto di evidenziare nei confronti dei gestori del servizio e dei Comuni interessati, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, la necessità di adottare entro il termine del 30 settembre 2015, pena la cessazione degli affidamenti alla medesima data, le deliberazioni di propria competenza per l'approvazione del suindicato progetto di riorganizzazione societaria, dando seguito peraltro a quanto disposto nei Piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvati;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche statutarie di *governance* di A.R.E.A S.p.A., intervenute nel corso del 2014, in quanto tali coerenti al controllo analogo degli Enti locali soci nei confronti del soggetto direttamente partecipato;

2. di ritenere che le proposte di modifica statutaria in merito alla *governance* societaria approvate dall'Assemblea dei soci di C.M.V. Servizi S.r.l. sono coerenti al controllo analogo degli Enti locali soci nei confronti del soggetto direttamente partecipato, evidenziano in ogni caso, nei confronti di C.M.V. Servizi e dei Comuni soci, la necessità di perfezionare l'approvazione delle nuove disposizioni statutarie mediante deliberazione di Assemblea straordinaria dei soci entro il termine del 30 settembre 2015, pena la cessazione dell'affidamento del servizio alla medesima data;

3. di ritenere che il processo di unificazione societaria tra A.R.E.A. S.p.A. e C.M.V. Servizi S.r.l. previsto nei Piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvati dai Comuni soci e richiamati in premessa, insieme all'aumento di capitale riservato al Comune di Comacchio, rappresenti una misura coerente alla necessità di conformare alla normativa europea gli affidamenti del servizio pubblico relativo ai servizi urbani assentiti alle medesime società e pertanto:

- i) di evidenziare nei confronti di A.R.E.A S.p.A. e dei Comuni soci, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, la necessità di dar seguito a quanto disposto nei medesimi Piani operativi di razionalizzazione mediante l'adozione entro il termine del 30 settembre 2015, pena la cessazione dell'affidamento alla medesima data, delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni soci recanti approvazione del progetto di scissione societaria contenuto nei Piani operativi e contestuale approvazione della proposta di aumento di capitale sociale per il successivo ingresso del Comune di Comacchio nella società scissa;
 - ii) di evidenziare nei confronti di A.R.E.A S.p.A. e del Comune di Comacchio, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, la necessità di conformare all'ordinamento europeo la gestione in essere del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani, coerentemente con quanto evidenziato al precedente punto i), mediante l'adozione entro il termine del 30 settembre 2015, pena la cessazione alla medesima data dell'affidamento complessivamente assentito ad A.R.E.A. S.p.A., della deliberazione del Consiglio del Comune di Comacchio recante approvazione del progetto di conferimento nella società di gestione del servizio;
 - iii) di evidenziare nei confronti di C.M.V. Servizi S.r.l. e dei Comuni soci, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, la necessità di dar seguito a quanto disposto nei Piani operativi di razionalizzazione di cui in premessa mediante l'adozione entro il termine del 30 settembre 2015, pena la cessazione alla medesima data dell'affidamento assentito a C.M.V. Servizi, delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni soci recanti approvazione del progetto di scissione societaria contenuto nei medesimi Piani operativi;
4. di richiamare integralmente i contenuti della deliberazione n. 11/2014 di questo Consiglio d'ambito e di prendere atto di quanto dichiarato dai rappresentanti di Soelia S.p.A. e del Comune socio di Argenta nella nota prot. 2913 del 23 dicembre 2014 in merito alla concreta partecipazione dei medesimi al percorso avviato con le società A.R.E.A. S.p.A. e C.M.V. Servizi S.r.l. per la realizzazione di un unico soggetto giuridico dedicato all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, evidenziando pertanto nei confronti di Soelia S.p.A. e del Comune socio di Argenta, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, la necessità di conformare all'ordinamento europeo la gestione in essere del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani mediante l'adozione entro il termine del 30 settembre 2015, pena la cessazione alla medesima data dell'affidamento assentito a Soelia S.p.A., del conseguente atto deliberativo del Consiglio del Comune di Argenta recante approvazione del progetto di scissione ovvero di atto deliberativo consiliare di riorganizzazione societaria coerente agli indirizzi già contenuti nell'oggetto di cui alla deliberazione n. 11/2014 di questo Consiglio d'ambito;
5. di disporre altresì l'invio della presente deliberazione ai soggetti interessati (Comuni e gestori);
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Stefano Reggianini

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 22 giugno 2015

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna